

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. *omissis* R.A.C.C., vertente

CORRENTISTA **TRA** **ATTORE**
BANCA **CONTRO** **CONVENUTO**

Oggetto: contratti bancari;

Conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato alla presente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 22/10/2014 il CORRENTISTA conveniva in giudizio la BANCA per vedere:

- *in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità o comunque invalidità di tutte le clausole applicate dalla BANCA convenuta al rapporto di c/c n. omissis in violazione di leggi e/o di norme imperative e/o di regolari accordi negoziali;*
- *per conseguenze condannare la medesima BANCA convenuta a pagare in favore dell'attore, in restituzione e/o rimborso di quanto indebitamente percepito e/o addebitato, la somma complessiva di € 243.781,00 (€ 10.032,43 per violazione dei tassi soglia, € 181.239, per interessi anatocistici; € 52.510 per competenze nette attive) o di quella diversa eventualmente maggiore;*
- *condannarla altresì, al risarcimento in favore dell'attore del maggior danno subito, ex art. 1224, II co, c.c., da determinare nella differenza tra quanto gli verrà liquidato per accessori posti a carico della convenuta e quanto ha dovuto corrispondere per interessi ed altri costi alla BANCA X e alla BANCA Y; oltre a tutti quanti quei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, che allo stesso sono derivati anche per l'illegittima segnalazione alla "centrale rischi" della Banca d'Italia; danni questi ultimi da liquidarsi in via equitativa e/o da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di ctu contabile;*
- *condannarla infine al pagamento delle spese processuali e competenze professionali.*

Si costituiva in giudizio la BANCA, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19/12/2014, impugnando e contestando illimitatamente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e chiedendone il rigetto integrale con vittoria di spese e competenze di giudizio, eccependo:

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

- *indipendentemente dalla legittimità degli addebiti contestati, la prescrizione del diritto a ripetere somme per operazioni (analiticamente indicate) aventi carattere solutorio, risalenti a oltre 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione preliminarmente;*
- *l'infondatezza della pretesa usurarietà del rapporto;*
- *e l'infondatezza anche della domanda risarcitoria per il maggior danno subito e per il danno da illegittima segnalazione, in ogni caso prescritto, ma comunque non sussistendo alcun profilo di responsabilità per la Banca ed anzi essendo le doglianze avversarie il frutto di scelte imprenditoriali dell'attore, idonee ad interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma c.c.*

Costitutosi così il contraddittorio, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa veniva istruita con l'espletamento di una CTU contabile all'esito della quale la causa veniva fissata per la discussione *ex art. 181 quinquies* c.p.c. con termine per note sino al 17 maggio 2018.

Va innanzitutto affermata la tenuta dell'atto introduttivo all'esito del vaglio della domanda in relazione ai presupposti di determinabilità dell'oggetto della stessa, poiché l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese. Ciò è senz'altro avvenuto nel caso di specie, in cui la quantificazione monetaria della pretesa deriva, come espressamente formulato nelle conclusioni e come desumibile dall'intero contesto dell'atto, dalla determinazione del saldo del conto corrente oggetto di causa mediante l'applicazione dei criteri analiticamente dedotti e prospettati in citazione.

La domanda è poi nel merito parzialmente fondata.

Il rapporto di conto corrente *de quo* risulta intercorso per il periodo 21-7-1980 – 11.2.2014.

Deve in prima battuta essere affrontata la questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca durante il rapporto con cadenza trimestrale, come denunciato dal ricorrente.

Al riguardo questo giudice condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n.21095 del 7.10.2004) e, quindi, da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc ex artt.* 1282, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (Cass. n.10127/2005; Cass. n.10599/2005; Cass. , sez.un., 21095/2004; Cass. n.2593/2003; Cass. n.17813/2002; Cass. n.8442/2002; Cass.4490/2002; Corte Cost. n.425/2000; Corte d'Appello L'Aquila 11.6.2002).

Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al contratto di conto corrente bancario; infatti non è condivisibile la tesi che fonda la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (sia attivi che passivi) sul rilievo che il saldo del conto corrente è disponibile da parte del cliente in ogni momento *ex art.* 1852 c.c., con la conseguenza che ogni annotazione modifica in via immediata il saldo ed estingue il rapporto relativo agli interessi. Sul punto deve essere innanzitutto osservato che l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. ai rapporti di conto corrente bancario è riconosciuta da Cass., sez. un., n.21095/04, sopra citata.

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

Peraltro, ove si faccia derivare la legittimità della capitalizzazione trimestrale dalla applicabilità al conto corrente bancario del meccanismo anatocistico indiretto previsto dall'art. 1831 c.c. per il conto corrente ordinario, occorre rilevare che a ciò osta innanzitutto il dato testuale, poiché l'art. 1857 c.c. non contempla detta norma tra quelle applicabili al conto corrente bancario. Né appare proponibile l'applicazione analogica della norma menzionata al conto corrente bancario, stante l'evidente divergenza di disciplina tra i due istituti ad esempio in tema di esigibilità del saldo (art. 1823 c.c. per il conto corrente ordinario e art. 1852 c.c. per il conto corrente bancario): se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, è inutile applicare l'art. 1831 che serve a rendere esigibile il saldo del conto corrente ordinario.

La capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente per cui è causa deve pertanto essere dichiarata illegittima.

Deve ora essere affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto).

In particolare, sulla possibilità di capitalizzazione degli interessi in materia bancaria su base annuale, va rilevato un orientamento interpretativo che, partendo dalla premessa che l'art. 1283 non vieterebbe l'anatocismo in sé, ma solo quello infrasemestrale, ponendo poi limiti a quello semestrale e nulla sancendo per quello ultra semestrale, segnala un possibile fondamento normativo per l'anatocismo su base annuale nell'art. 1284, comma 1, cod. civ., che, nel prevedere che *"il saggio degli interessi legali è determinato....in ragione di un anno"* – individuerrebbe un principio generale di scadenza ed esigibilità annuale degli interessi: da ciò, l'effetto del risarcimento del danno da inadempimento di detta obbligazione da interessi (e dunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. per le obbligazioni pecuniarie).

Ma il debito per interessi (v. Cass. Sez. Un., n.9653/01) – diversamente da quanto presupposto nell'esposto impianto interpretativo – non è una obbligazione pecuniaria qualsiasi, avendo viceversa profili specifici, e cioè il carattere dell'accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, la funzione di remunerazione, la apposita disciplina per gli interessi scaduti. Se gli interessi scaduti fossero equiparabili ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (intesa come credito liquido ed esigibile di una somma di denaro) essi produrrebbero interessi *ex art.* 1282 c.c. E invece ciò è escluso proprio dall'art. 1282 c.c., applicabile ad ogni tipologia di interessi.

In definitiva, l'art. 1283 c.c. concreta norma espressamente dettata per la disciplina dell'anatocismo; è norma imperativa, posta a protezione della sfera giuridica del debitore, derogatoria rispetto al principio generale dell'art. 1224 c.c.. Essa ammette la capitalizzazione degli interessi solo a determinate condizioni e cioè, salvo usi contrari normativi, inesistenti nella materia bancaria *de qua*: decorrenza dal giorno di specifica domanda giudiziale (tasso legale) o per effetto di convenzione successiva alla scadenza (anche tasso ultralegale purché ovviamente non usurario); e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre. Deve allora argomentarsi che, in mancanza, come nella fattispecie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale né semestrale, né di altra periodicità degli interessi del conto può essere riconosciuta, né alla Banca né al cliente.

Né vale obiettare che l'art. 25 c.3 d.l.vo 342/99 prevedeva la validità e la efficacia retroattiva delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi scaduti contenute nei contratti stipulati prima della delibera indicata all'art. 25 c.2 d.l.vo citato: tale norma infatti è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000.

Piuttosto va rammentato che l'art. 120, c.2, TUB (introdotto dall'art. 25 c.2 d. l.vo 242/99) ha statuito che il CICR stabilisce (e ha stabilito con la delibera 9.2.2000 efficace dal 22.4.2000) modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati in ogni caso che sia assicurata la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

Ma detta norma è utile solo per i rapporti successivi al 22 aprile 2000, e non consente meccanismi di unilaterale predisposizione e applicazione di pattuizioni sull'anatocismo.

D'altra parte sul punto occorre chiarire alcune ulteriori questioni.

L'art. 7 della delibera in questione stabilisce che "1. *Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.* 2. *Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.* 3. *Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela*".

Dunque, anche ammettendo la validità della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR nella misura in cui prevede una novazione oggettiva del contratto senza il consenso del correntista (Trib. Torino, 5 ottobre 2007 Trib. Chieti, 23 aprile 2008), le vecchie clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera stessa; ma ciò non era sufficiente.

Se infatti l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente; se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni e darne comunicazione al più presto al cliente (la delibera imponeva di dare "...opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000").

A questo punto rileva il Tribunale che, come ha evidenziato la più attenta giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Mondovì 17 febbraio 2009), il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non risulta dedotto sia avvenuto.

In definitiva, a parere del decidente, a fronte di una clausola nulla di capitalizzazione trimestrale (e quindi assenza di qualsiasi capitalizzazione), di interessi debitori e creditori

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

sensibilmente diversi e di un conto dall'andamento costantemente negativo, la previsione astratta di una capitalizzazione trimestrale "paritetica" rappresenta un peggioramento delle condizioni che, come tale, esige la specifica approvazione del correntista

È infine da rilevare che, come già detto in precedenza da questo ed altri Tribunali (cfr. Tribunale di Venezia, 22.1.2007; Tribunale di Benevento 18.02.08 Trib. Torino, 5.10.07; Tribunale di Mondovì 17.2.2009) l'art 25, 3° comma del D.lgs. n. 342/99, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000; il venir meno di detta ultima disposizione normativa, pertanto, non solo fa sì che perda ogni valore e significato la regolamentazione contenuta nella disposizione di cui all'art. 7 della delibera del CICR in data 9-2-2000 laddove essa disciplina le modalità ed i tempi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati che fossero contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa delibera (la declaratoria di incostituzionalità della norma - art. 25, 3° comma del D. Lgs. n. 342/99 - che richiama, *in parte qua*, la allora emananda delibera non può, infatti, non rendere, in se stessa, inoperante anche la corrispondente disposizione della delibera CICR attuativa, in concreto, della norma dichiarata incostituzionale, mentre, d'altra parte, tutta la restante parte della delibera del CICR, attuativa, evidentemente, del solo art. 25, 2° comma del D. Lgs. n. 342/99 non colpito da declaratoria di incostituzionalità, non potrebbe che applicarsi se non ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera medesima), ma fa anche sì che la eventuale clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, che sia stata inserita in un contratto di data anteriore all'entrata in vigore delle predette disposizioni, resti disciplinata, appunto, dalle norme vigenti in precedenza, alla stregua delle quali, per tutto quanto detto, essa deve essere dichiarata nulla, in quanto stipulata in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.

Per tali contratti, infatti, con la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione nell'estratto conto, previste dalla Delibera CICR, non si realizzerebbe una modifica contrattuale *ex art.* 118 del TUB, bensì un'impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale.

Pertanto, dichiarata nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale, non esiste più tra le parti alcun accordo in relazione all'anatocismo, né risulta validamente stipulato un nuovo accordo ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (nei termini sin qui esposti anche Tribunale Pavia ord. nr. 8191/16).

Il 3 agosto 2016 è stata pubblicata la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in materia di anatocismo, emanata in attuazione del secondo comma dell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come modificato dall'articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016.

La nuova delibera (ri)disciplina la produzione di interessi nell'ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti (intendendo per questi ultimi: "qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario").

Il comma 2 dell'art. 120 TUB attualmente vigente, a cui la nuova delibera CICR ha dato attuazione, così prescrive:

- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

L'applicazione della delibera è prevista al più tardi dal 1° ottobre 2016 e la sua disciplina, come visto, concerne esclusivamente la regolamentazione degli interessi corrispettivi, remunerativi del capitale, mentre sono estranei da tale ambito di applicazione gli interessi moratori dotati di diversa funzione risarcitoria.

L'ambito di applicazione della delibera riguarda, sotto il profilo soggettivo, i rapporti bancari conclusi tra i clienti, vale a dire qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario, con le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. e gli altri soggetti abilitati ad erogare a titolo professionale finanziamenti disciplinati dal Titolo VI del T.U.B..

Da un punto di vista oggettivo, le operazioni interessate dalle disposizioni attuative contenute nella delibera sono:

- le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;
- i rapporti di conto corrente;
- i rapporti di conto di pagamento, così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera l), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
- le aperture di credito regolate in conto corrente ex art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 ;
- le aperture di credito regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma ex art. 1842 c.c., è generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
- gli sconfinamenti ex art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644

Per quanto concerne le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, l'art. 3, comma 1 e 2 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 stabilisce che gli interessi debitori non possono produrre interessi con la sola eccezione degli interessi di mora, in conformità a quanto prescritto dai principi generali fissati dall'art. 1194 c.c., nonché dall'art. 1234 c.c. e dall'art. 1284 c.c.

Con riferimento invece ai rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, l'art. 3, comma 3, del decreto prescrive che:

- gli intermediari debbono assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- gli interessi debbono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- il conteggio degli interessi deve essere invece effettuato il 31 dicembre per i contratti stipulati nel corso dell'anno.

La precedente delibera del 2000, come visto, assicurava la reciprocità ma permetteva tuttavia un conteggio e una capitalizzazione anche infrannuale, che normalmente era trimestrale. La liquidazione degli interessi al 31 dicembre di ogni anno e il divieto di contabilizzazione

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

infrannuale, che costituisce una delle maggiori novità della riforma del 2016, comporta tra l'altro che il tasso annuale nominale (T.A.N.) e tasso annuale effettivo (T.A.E.) restino espressi in un unico valore.

L'art. 4 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 passa poi a trattare il regime degli interessi maturati in relazione ai contratti di apertura di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento ed agli sconfinamenti.

Per questa tipologia di operazioni, gli interessi debitori vanno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno con una periodicità non inferiore ad un anno.

Gli interessi debitori debbono essere inoltre contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

L'art. 4 della delibera disciplina poi la questione del saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che: *gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; gli intermediari devono però concedere ai clienti un periodo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni previste dall'art. 119 del od art. 126 – quater, comma 1, lett. b), del T.U.B., prima che gli interessi maturati divengano esigibili; il termine di 30 giorni può essere derogato contrattualmente tra le parti soltanto in senso più favorevole per il cliente.*

Questa è la novità principale dell'intervento normativo: prima ad ogni scadenza la banca poteva automaticamente addebitare gli interessi al correntista, anche se il conto era incapiante, determinando di fatto oneri ulteriori in capo al risparmiatore; con la nuova disciplina vi è una scissione per cui il capitale continuerà a produrre interessi come stabilito da contratto, mentre gli interessi saranno contabilizzati separatamente e non potranno produrre altri interessi.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 120, comma 2, lett. b, del T.U.B. e dell'art. 4, comma 5, della delibera, il cliente ha la possibilità di autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono esigibili.

La somma addebitata deve essere in questo caso imputata come sorte capitale ed è comunque fatta salva la possibilità per il cliente di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione a condizione che non abbia ancora avuto luogo l'addebito dell'importo.

È inoltre data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per estinguere il debito da interessi. Tale operazione può essere conclusa soltanto nel momento in cui gli interessi divengono esigibili.

Nel caso in cui il rapporto bancario si conclude definitivamente, gli interessi sono anch'essi da ritenersi immediatamente esigibili, fatte salve le seguenti precisazioni:

- il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi secondo quanto previsto nel contratto;
- la somma dovuta a titolo di interessi non può produrre ulteriori interessi;

Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento ai contratti di apertura di credito stipulati ed esauriti nel corso di uno stesso anno solare.

L'art. 5 della delibera CICR del 3 agosto 2016 contiene infine le disposizioni riguardanti le modalità di adeguamento dei contratti in corso con i clienti ed i termini di entrata in vigore ed applicazione delle nuove regole che dovranno essere osservate dagli intermediari finanziari.

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

I contratti dovranno innanzitutto essere adeguati con l'introduzione di clausole conformi a quanto prescritto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B. e dalla stessa delibera in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 118 e dell'art. 126 *sexies* del T.U.B..

L'adeguamento delle clausole è infatti considerato come giustificato motivo a norma dell'art. 118 del T.U.B. di modifica delle condizioni contrattuali.

La clausola contenente l'autorizzazione prevista *ex art.* 4, comma 6, della delibera CICR del 3 agosto 2016 deve tuttavia essere oggetto di specifica approvazione da parte del cliente in osservanza a quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, del T.U.B..

Per quanto concerne invece tutti gli altri contratti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 118 e dell'art. 126-*sexies* del T.U.B., gli intermediari finanziari debbono proporre al cliente l'adeguamento delle condizioni contrattuali entro il termine del 30 settembre 2016.

Le previsioni contenute nella delibera sono derogabili, ma soltanto a condizioni più favorevoli per i clienti, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del T.U.B.

Gli intermediari finanziari dovranno applicare le disposizioni contenute nella delibera 3 agosto 2016, n. 343 agli interessi maturati, al più tardi, a partire dal 1° ottobre 2016.

La delibera infine non si è – ovviamente - espressa sul periodo di *vacatio* legislativa nel quale l'efficacia della delibera del 2000 sarebbe venuta meno a causa della novella dell'art 120 TUB *ex* legge di stabilità 2014.

La disposizione di cui all'art 120 TUB così come novellato dalla l. 147/2013, in verità non sembra potesse dirsi efficace a partire dal 1° gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità era appunto differita all'emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR.

Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo non generale, ma regolamentato, in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, sicché l'*iter* legislativo non poteva intendersi completato, se non all'esito dell'emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del CICR.

Inoltre, ai sensi dell'art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993.

La delibera CICR 9 febbraio 2000, pertanto, continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3/8/2016, emanata in attuazione dei principi dettati dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (in termini Tribunale di Cuneo, Dott. Mauroernesto Macca, con la sentenza n. 738 del 14.07.2017 e Tribunale Bologna, sez. III 09/01/2018 n. 34).

Nessun adempimento spontaneo di obbligazione naturale infine (con conseguente irripetibilità di quanto pagato) può rinvenirsi nel comportamento del correntista che abbia versato somme maggiori in pagamento di anatocismi pattuiti in contratto, quindi in adempimento di un'obbligazione giuridica ancorché in forma invalida e non già di un mero dovere morale o sociale, diversamente da quanto in passato ritenuto anche dallo scrivente ed

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

in ragione ormai dell'intervento normativo in materia di prescrizione che ha normato di fatto anche la ripetibilità di tali pagamenti (art. 2, 61° co d.l. nr. 225/10 ora peraltro dichiarato incostituzionale con sentenza nr. 78 del 2.4.2012).

La capitalizzazione degli interessi è il frutto del convincimento del carattere cogente del patto contrattuale, non di consapevole spontanea acquiescenza all'invalidità.

Asserita usurarietà dei tassi convenuti.

L'attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e, comunque, di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia (che costituiscono un provvedimento amministrativo e non normativo, con la conseguenza che ad essi non è applicabile il principio *iura novit curia*). Infatti, l'art. 113, comma 1, c.p.c. va letto ed applicato con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che non comprendono gli atti suddetti tra le fonti del diritto.

La Corte di Cassazione è costante nell'affermare l'inapplicabilità del principio *iura novit curia* ai DM: in questo senso, si vedano Cass. 7374/16 (relativa proprio ai DM in materia di usura); Cass., SS.UU., 9941/09; Cass. 12476/02, in Mass. Giust. civ., 2002, 1574; Cass. 11317/03 e Cass. 8742/01 in Mass. Giust. civ., 2001, 1272, queste ultime proprio in tema di decreti ministeriali determinativi del TEGM. Negli stessi termini, anche la giurisprudenza di merito (Trib. Latina, 28 agosto 2013 in www.expartecreditoris.it; Trib. Nola, 9 gennaio 2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013, in www.expartecreditoris.it; Tribunale Mantova, sez. II, 12/04/2016, n. 451 e Tribunale Mantova, sez. II, 13/10/2015, n. 942, in www.ilcaso.it; Tribunale Roma, sez. VIII, 08/06/2013, n. 12523 in *Redazione Giuffrè 2013*; Tribunale Napoli, 04/11/2010 in *Giurisprudenza di Merito 2011*, 4, 981; Trib. Cremona, 17/1/17 in www.ilcaso.it e Tribunale Savona su cui più diffusamente infra).

Assume la parte istante come il superamento dei tassi soglia si sarebbe verificato per i trimestri specificamente indicati negli scritti difensivi e la relativa allegazione ha trovato riscontro nelle risultanze della ctu.

Sulla questione relativa alla irrilevanza della usura "amministrativa" cd sopravvenuta appare sufficiente riportare le recenti Cassazione civile, Sez. Unite, 19/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep. 19/10/2017), n. 24675 e ord. nr. 2311/18.

"La questione della configurabilità di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato. La questione sorse immediatamente all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 108. La giurisprudenza di legittimità iniziò ad orientarsi nel senso dell'applicabilità della legge ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, con conseguenze sul tasso d'interesse contrattuale, sia pure riferite alla sola parte del rapporto successiva a tale data (cfr. Cass. Sez. 3^a 02/02/2000, n. 1126; Cass. Sez. 1^a 22/10/2000, n. 5286; Cass. Sez. 1^a 17/11/2000, n. 14899).

Ciò indusse il legislatore ad intervenire appunto con la già richiamata norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, che recita: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Si determinò, quindi, nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (quasi tutta riferita a contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996) il contrasto tra due orientamenti richiamato nell'ordinanza di rimessione.

Un primo orientamento (cfr. Cass. Sez. 3^a 26/06/2001, n. 8742; Cass. Sez. 1^a 24/09/2002, n. 13868; Cass. Sez. 3^a 13/12/2002, n. 17813; Cass. Sez. 3^a 25/03/2003, n. 4380; Cass. Sez. 3^a 08/03/2005, n. 5004; Cass. Sez. 1^a 19/03/2007, n. 6514; Cass. Sez. 3^a 17/12/2009, n. 26499; Cass. Sez. 1^a 27/09/2013, n. 22204; Cass. Sez. 1^a 19/01/2016, n. 801) dà alla questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta risposta negativa. Ciò in quanto la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi; cosicché deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data (pacifico essendo, peraltro, nella giurisprudenza di legittimità, che la L. n. 108 del 1996, non può trovare applicazione quanto ai rapporti già esauriti alla medesima data).

In altre decisioni, al contrario, è stata affermata l'incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, omettendo tuttavia di prendere in considerazione la norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, cit.

- Cass. Sez. 3^a 13/06/2002, n. 8442; Cass. Sez. 3^a 05/08/2002, n. 11706 e Cass. Sez. 3^a 25/05/2004, n. 10032 si sono semplicemente richiamate alla giurisprudenza precedente al decreto legge;

- Cass. Sez. 1^a 25/02/2005, n. 4092; Cass. Sez. 1^a 25/02/2005, n. 4093; Cass. Sez. 3^a 14/03/2013, n. 6550; Cass. Sez. 3^a 31/01/2006, n. 2149 e Cass. Sez. 3^a 22/08/2007, n. 17854 hanno precisato (le prime tre in obiter dicta) che la clausola contrattuale recante un tasso che poi superi il tasso soglia non diviene, in conseguenza di tale superamento, nulla, bensì inefficace ex nunc, e tale inefficacia non può essere rilevata d'ufficio;

- Cass. Sez. 1^a 11/01/2013, n. 602 e n. 603 hanno affermato che nei casi di superamento della soglia del tasso usurario per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 108, cit., opera la sostituzione automatica, ai sensi dell'art. 1319 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, del tasso soglia del tempo al tasso convenzionale;

- Cass. Sez. 1^a 17/08/2016, n. 17150 sostiene la rilevabilità d'ufficio dell'inefficacia di cui sopra.

- Invece Cass. Sez. 1^a 12/04/2017, n. 9405, nell'affermare l'applicabilità del tasso soglia in sostituzione del tasso contrattuale che sia divenuto superiore ad esso, fa espresso riferimento alla richiamata norma d'interpretazione autentica, escludendone però la rilevanza in quanto essa non eliminerebbe l'illiceità della pretesa di un tasso d'interesse ormai eccedente la soglia dell'usura, ma si limiterebbe ad escludere l'applicazione delle sanzioni penali e civili di cui all'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, ferme restando le altre sanzioni civili.

Quest'ultima tesi riprende in sostanza i contributi di una parte della dottrina, secondo la quale, mentre sarebbe sanzionata penalmente - nonché, nel mutuo, con la gratuità - la pattuizione di interessi che superino la soglia di legge alla data della pattuizione stessa, viceversa la pretesa di pagamento di interessi a un tasso non usurario alla data della pattuizione, ma divenuto tale nel corso del rapporto, sarebbe illecita solo civilmente. Le conseguenze di tale illiceità sono diversamente declinate (nullità, inefficacia ex nunc) nelle varie versioni della tesi in esame, ma comprendono in ogni caso la sostituzione automatica, ai sensi dell'art. 1339 c.c., del tasso contrattuale o con il tasso soglia (secondo una versione), o con il tasso legale (secondo un'altra versione).

E' avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4),

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame.

E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

La ragione della illiceità risiederebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge.

Senonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso...") definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.

Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108.

Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1. E non è fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 5^a pen. 16/01/2013, n. 8353).

Tale esegesi delle disposizioni della L. n. 108, non contrasta, inoltre, con la loro ratio.

Una parte della dottrina attribuisce alla L. n. 108, una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi.

Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge e come ha affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata. Il meccanismo di definizione del tasso soglia è basato infatti - lo si è accennato più sopra - sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicché esso è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell'andamento del mercato.

Con tale ratio è senz'altro coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente.

Un ulteriore argomento utilizzato dei sostenitori della configurabilità dell'usura sopravvenuta e ripreso anche da Cass. Sez. 1^a 9405/2017, cit., è basato su un passaggio della motivazione della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, in cui i giudici, dopo avere escluso l'irragionevolezza dell'interpretazione autentica e la sua

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

incompatibilità con il dato testuale, osservano: "Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali". Poiché, si è osservato, tale affermazione non è un mero obiter dictum, bensì parte della ratio decidendi, essa è vincolante per l'interprete e impone di considerare illecita - ancorché non penalmente, né a pena della gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2, - la pretesa del pagamento di interessi a un tasso convenzionale divenuto nel tempo superiore al tasso soglia. Non conta qui approfondire se il passaggio in questione rientri o meno nella ratio della decisione della Corte costituzionale. Basterà osservare che esso contiene un'affermazione indubbiamente esatta, ma non contrastante con le conclusioni sopra raggiunte circa la validità ed efficacia della previsione contrattuale di un tasso d'interesse che finisca poi col superare il tasso soglia nel corso del rapporto. E' evidente, infatti, che far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti; significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola in questione.

Deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della L. n. 108 del 1996, diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore.

L'illiceità della pretesa, tuttavia, è stata argomentata da una parte della dottrina anche su basi diverse, ossia valorizzando, piuttosto che il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, il principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, di cui all'art. 1375 c.c., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata al momento del pagamento stesso, perché in quel momento quel tasso non potrebbe essere promesso dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore molto di più di quanto frutti agli altri creditori in genere.

Benché non sia questa la tesi sostenuta dalla ricorrente, di essa occorre tuttavia darsi carico per completezza.

Neppure detta tesi persuade.

Viene a suo sostegno richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., per il quale ciascuna delle parti del rapporto è tenuta ad agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge (Cass. Sez. 3^a 30/07/2004, n. 14605; Cass. Sez. 1^a 06/08/2008, n. 21250; Cass. Sez. U. 25/11/2008, n. 28056; Cass. Sez. 1^a 22/01/2009, n. 1618; Cass. Sez. 3^a 10/11/2010, n. 22819).

Va però osservato che la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'"esecuzione del contratto" stesso (art. 1375 c.c.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

E' vero poi che le predette decisioni sono state rese nella specifica materia dei contratti di prestito e tuttavia, con riferimento al contratto di conto corrente *de quo*, al rigetto della relativa domanda attorea deve pervenirsi in ragione delle seguenti ulteriori considerazioni.

Evidenzia la migliore dottrina come tradizionalmente, il tema della c.d. usurarietà sopravvenuta inerisca in realtà solo al problema della clausola relativa al tasso d'interesse che inizialmente, cioè al momento della pattuizione - «sotto-soglia» e, quindi, valida e lecita, divenga successivamente usurario, a causa della variazione del tasso-soglia di competenza (ad opera dei decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM); tutt'altra fattispecie essendo quella invece che deriva dalla modificazione unilaterale delle relative clausole da parte della banca.

In tale ultimo caso si pone in essere un nuovo negozio giuridico ad opera delle parti contrattuali; nel precedente, al contrario, l'usura deriva da un evento (: il decreto ministeriale di rilevazione dei TEGM) del tutto esterno alle vicende contrattuali.

In tale prospettiva allora – opportunamente, a giudizio dello scrivente – sembra ulteriormente necessario distinguere, nell'ambito della fattispecie per così dire impropria di usura sopravvenuta, l'ipotesi in cui la modificazione unilaterale da parte della banca contravvenga ai criteri stabiliti dall'art. 118 TUB, da quella in cui invece sia stato rispettato il dettato di tale disposizione.

Nella prima fattispecie, la modificazione unilaterale ad opera dell'intermediario viola i limiti posti dall'art. 118, comma 2°, primo periodo, TUB, (in forza del quale « *qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente* », specificando al terzo periodo che « *la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione* ». Il comma 3° dell'art. 118 TUB statuisce, conseguentemente, che « *le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente* »)

In tal caso, la verifica relativa all'illegittimità della modificazione unilaterale precede la valutazione circa l'usurarietà del tasso d'interesse e risolve già *ex se* ogni questione sulla efficacia/applicabilità della variazione. La sussistenza della violazione dell'art. 118 TUB produce cioè di per sé l'inefficacia del nuovo tasso, integrando l'art. 118 TUB. i requisiti della norma speciale rispetto all'art. 1815, comma 2°, c.c..

Nella seconda fattispecie invece la modificazione unilaterale è pienamente efficace e legittima, in quanto conforme ai criteri dettati dall'art. 118 TUB. Solo in questa ipotesi, verificata la legittimità dell'esercizio dello *ius variandi*, è necessario procedere alla valutazione circa l'usurarietà del medesimo e, in caso di esito positivo, dichiararne la nullità *ex art.* 1815, comma 2°, c.c.

La nuova pattuizione del tasso d'interesse non è allora assimilabile al fenomeno dell'usura sopravvenuta *strictu sensu* (irrilevante per come universalmente affermato dalla recente Cass. ss. uu. 19/10/2017, n. 24675 e ord. nr. 2311/18), ma più propriamente integra una nuova usura originaria. In altri termini, rispetto al TEGM del trimestre di competenza (durante il

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

quale viene effettuato l'accertamento circa l'usurarietà del tasso), la rimodulazione degli interessi, costituisce una pattuizione originaria. Quindi, il nuovo tasso non diventa usurario, ma è usurario, con la conseguenza della dichiarazione di nullità *ex art* 1815, comma 2°, c.c. e del pieno rispetto dell'art. 1, l. n. 24/2001. Tale indagine però di fatto si rende necessaria solo laddove la variazione contrattuale sia stata operata dalla banca nel rispetto del disposto di cui all'art. 118 cit., risolvendosi viceversa ogni questione sulla applicabilità della variazione nell'ambito del meccanismo sanzionatorio predisposto dallo stesso art. 118 cit.

Ferma pertanto l'irrelevanza della usura cd "amministrativa sopravvenuta", era specifico onere della parte attrice di allegare e comprovare o l'avvenuta modifica illegittima dei tassi (con conseguente declaratoria di inefficacia di quelli) ovvero l'avvenuta, legittima modifica di quelli ed il superamento dei tassi per l'effetto di tale modifica.

In assenza di tali minime allegazioni, non può che ritenersi come si verta in ipotesi di usura cd amministrativa sopravvenuta, *ex se* irrilevante, secondo quanto ampiamente opposto. Sulla eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto.

Va osservato, in via generale, che la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo e di interessi ultralegali non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell'art. 2948 c.c., che riguarda la sola domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, e non la restituzione di un complessivo maggior credito che includa gli stessi interessi in quanto indebitamente corrisposti, bensì, trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, *ex art.* 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati), al termine ordinario decennale di prescrizione *ex art.* 2946 c.c. (da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2018, n. 2026).

La tipologia di domanda (rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle e non contestazione di singoli rapporti giuridici che abbiano dato luogo a ben individuate poste contabili) comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente addebitate dalla banca sul conto corrente decorra dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'istituto di credito (Cass. n. 2262/1984).

Tale assunto ha trovato riscontro nei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010, per la quale il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi, in ipotesi di apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

Con la sentenza n. 78 del 5.4.2012 la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.61 della legge n. 10 del 26.2.2011, di conversione del decreto n. 225 del 29.12.2010.

Tale norma, di interpretazione autentica e quindi con dichiarato valore retroattivo, prevedeva che in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente... la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa". Venuta meno tale norma, la prescrizione relativa ai diritti derivanti dai rapporti di conto corrente bancario deve ritenersi regolata nei termini indicati dalle Sezioni Unite della Corte di

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

Cassazione: "l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.

Dunque, il termine di prescrizione è di natura decennale e decorre in corso di rapporto soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti di natura solutoria, finalizzati a riportare il conto corrente nei limiti della soglia di affidamento o, in assenza di affidamento, in pareggio; se invece il versamento era di natura meramente ripristinatoria della provvista, in assenza di sconfinamento o di scoperto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della data di chiusura del conto corrente.

Non può, pertanto, ipotizzarsi, anteriormente alla chiusura del rapporto, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione a meno che non sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione; in particolare: "Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere"(cfr così S.U. n. 24418/2010 cit).

Prima della chiusura del conto, infatti, non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l'importo dell'affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, conseguente decorrenza del termine di prescrizione (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 30/11/2017, n. 28819).

Nella specie il contratto di conto corrente risulta chiuso nel febbraio 2014. La circostanza era pertanto definitivamente acquisita agli atti e come tale non necessitante di ulteriori approfondimenti istruttori.

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

La banca ha poi allegato e provato il diverso termine di decorrenza della prescrizione (cfr. al riguardo Cass. n. 16326/2009, che ha affermato che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa).

In tale prospettiva allora deve ritenersi idonea la formulazione dell'eccezione di prescrizione già ove questa sia accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr. Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez. 6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n. 11843/07, secondo la quale *"l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"*).

L'istituto ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il *dies a quo* di decorrenza (Corte appello Torino, sez. I, 09/06/2017, n. 1277).

La prescrizione decennale per la ripetizione degli interessi anatocistici decorre, qualora i versamenti del correntista abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura conto. Ne deriva - pertanto - che, se la banca allega prova il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione (ossia nella specie la finalizzazione del versamento da parte del correntista ad una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista), la prescrizione va fatta decorrere dalle rimesse solutorie (Trib. Pescara nr. 685/12 e Trib. Campobasso nr. 759/11 e da ultimo Cassazione nr. 20933 del 7.9.2017).

Nella fattispecie la banca sul punto valorizza le stesse allegazioni attoree fondate sull'inesistenza di documentazione attestante l'affidamento, onde è da ritenere comprovato che ogni rimessa sia avvenuta su conto "scoperto".

Era poi onere specifico del cliente di allegare e comprovare la sussistenza invece di un affidamento e della eventuale soglia dello stesso.

L'onere probatorio di cui dinanzi si è discorso incide infatti non solo per verificare la sussistenza o meno di un conto corrente "affidato" ma altresì sulla determinazione della soglia eventuale di affidamento non potendosi ritenere plausibile un affidamento di fatto illimitato (Tribunale di Bari, n. 2353 del 21.05.2015).

Non può infatti ritenersi sufficiente ai fini probatori la presenza di saldi passivi che si evidenziano negli estratti conto nonché addebiti in conto spese per gestione fido, ciò in quanto tali elementi non consentono di valutare l'ammontare e l'epoca degli affidamenti, in maniera tale da accertare se i versamenti fossero effettuati su conto passivo o su conto scoperto in quanto recante un saldo passivo tale da risultare comunque eccedente i limiti dell'affidamento. Né tantomeno ai fini *de quibus* può ritenersi sufficiente una allegazione fondata su una prassi di mera tolleranza dello scoperto praticata dalla banca (nei termini Corte appello Torino, sez. I 09/06/2017 n. 1277 cit.).

Per quanto infatti attiene alla astratta configurabilità di un c.d. "fido di fatto", pur nella consapevolezza della esistenza di precedenti che ipotizzano la configurabilità dell'affidamento per *facta concludentia*, non si può per contro trascurare la norma positiva che impone la forma scritta per ogni aspetto del rapporto bancario, come indicato specificamente dall'art. 117 TUB, che al terzo comma contempla la sanzione della nullità per i contratti privi della forma (scritta) richiesta.

Effettivamente sono riscontrabili nella prassi situazioni nella quali la banca tollera lo sconfinamento del correntista senza chiederne, nel tempo, il rientro, così manifestando di non avere interesse a ricevere nell'immediato la prestazione dovuta e di consentire la persistenza attuale e il protrarsi futuro del debito del cliente

Può inoltre condividersi la considerazione che, in via correlata, un simile comportamento crei un evidente affidamento del cliente in merito al mantenimento, almeno per l'immediato, del debito, sì che - in mancanza di significativi mutamenti nelle condizioni patrimoniali del cliente - la banca potrebbe ritenersi tenuta, nel rispetto degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - a concedere un congruo termine di preavviso per il rientro.

Tanto premesso, la rilevanza che pur si può attribuire, in determinate circostanze e a determinati fini alla prassi in esame, non può ritenersi tale da superare l'ostacolo del difetto della forma scritta richiesta *ad substantiam* per ogni aspetto dei contratti bancari, e pertanto al fine della costituzione di un valido rapporto di apertura di credito per uno specifico importo, che non potrà - salva l'eventuale tutela invocabile nei confronti delle condotte contrarie a buona fede alle quali si è accennato - vantare alcun diritto alla prosecuzione da parte della banca della prassi di tolleranza manifestata con riguardo allo sconfinamento, né tanto meno al consolidamento dell'entità dello stesso in misura rapportabile alla media del tollerato.

Non sono quindi condivisibili le argomentazioni della difesa del cliente: il difetto di forma scritta del contratto di affidamento non può che incidere negativamente sulla sua prospettazione, nell'ottica valutativa de qua, quantomeno in punto di mancata prova del requisito, per come visto essenziale, del "quantum" del preteso affidamento.

Appare necessario sul punto ulteriormente evidenziare come l'onere di allegazione della esistenza formale dell'affidamento e del preciso limite dello stesso debba essere assolto sin dall'atto introduttivo da parte del cliente (salva la possibilità di comprovare l'assunto solo documentalmente - ovviamente - entro il termine preclusivo di cui all'art. 183 cpc).

Il profilo oggettivo della domanda si articola nel *petitum*, la cosa oggetto della domanda e nella *causa petendi*, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa.

L'art. 163 co. 3 n. 3 e 4, nel prescrivere la necessità di definire con l'atto di citazione gli elementi oggettivi della domanda svolge la funzione di consentire al giudice di individuare il *thema decidendum* e al convenuto di svolgere le proprie difese.

La sanzione della nullità prevista dall'art. 164 co. 4 è posta a presidio, dunque, del potere di cognizione del giudice, al fine di consentirgli di avere piena conoscenza dei fatti controversi, e del diritto di difesa del convenuto, per garantirgli la consapevolezza dei fatti sui quali è fondata la pretesa della controparte.

Ne deriva che la nullità opera solo quando nell'atto di citazione i fatti posti a fondamento della domanda sono rappresentati in modo tale da pregiudicare il potere di cognizione del giudice e il diritto di difesa del convenuto.

Nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebitato, o la mera domanda di accertamento, deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, parte attrice ha l'onere sotto il profilo delle allegazioni di rappresentare: la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la natura solutoria della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessiva di cui eventualmente domanda la restituzione.

Con particolare riferimento alla natura solutoria della rimessa e, quindi, alla sua natura di pagamento, l'onere di allegazione è assolto se si deduce di aver “versato sul conto” una determinata somma di denaro, tale allegazione può essere espressa, quindi rappresentata in modo diretto nell'atto di citazione ovvero implicita, tramite il rinvio alla relazione peritale allegata all'atto di citazione, come si preciserà in seguito quando si tratterà il tema noto in letteratura con l'espressione di “allegazioni silenti”.

Si configurano come atti di pagamento riconducibili alla previsione dell'art. 2033 c.c. le rimesse in conto corrente bancario eseguite dal cliente rispetto a un conto scoperto e nei limiti dello scoperto, quindi, deve trattarsi di un conto privo di affidamento ovvero con saldo passivo (debitore) eccedente il limite dell'affidamento concesso con un contratto di apertura di credito ovvero quando manchi l'affidamento, ovvero ancora quando la banca abbia receduto dal rapporto con il correntista: in tali ipotesi, infatti, il credito della banca verso il correntista al relativo rientro è immediatamente liquido ed esigibile.

Non sono pagamenti gli accrediti eseguiti su conto coperto anche se passivo, quando il saldo debitore sia rimasto nei limiti dell'affido concesso dalla banca con l'apertura di credito, trattandosi, in tal caso, in difetto di un credito liquido ed esigibile della banca (art. 1845 c.c.), di versamenti diretti soltanto a creare o a ripristinare la provvista per operazioni future.

In altri termini, se il conto non è affidato, e cioè non assistito da una formale contratto di apertura di credito, le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono solutorie solo se il saldo è passivo, e cioè con debito del correntista verso la banca alla restituzione delle somme anticipate.

Invece, se il conto è affidato, e cioè assistito da formale apertura di credito, le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono configurabili come pagamenti di debiti liquidi ed esigibili del correntista verso la banca solo quando il conto presenti, in quel momento, un saldo passivo superiore al limite dell'affidamento concesso, solo in tal caso, infatti, la banca vanta verso il correntista un credito liquido ed esigibile all'immediata restituzione dell'eccedenza, sicché la rimessa, che riconduca il saldo nei limiti del fido predetto, si configura, entro tale misura, come un atto di pagamento; invece, se il conto è affidato con un'apertura di credito, ma con saldo a debito del correntista rientrante nei limiti della apertura di credito concessa, manca un credito restitutorio liquido ed esigibile della banca verso il cliente, con la conseguenza che le rimesse confluite sul conto non sono solutorie, bensì meramente ripristinatorie della disponibilità concessa.

In definitiva, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario va determinata alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, in quel momento, il conto presenti, o meno, uno scoperto.

Tale premessa è rilevante, atteso che il cliente ha l'onere di allegare la natura solutoria delle rimesse, cioè che i pagamenti eseguiti sulla base delle illegittime condizioni contrattuali, sono stati compiuti su un conto scoperto ovvero successivamente alla chiusura del conto con il

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

pagamento del debito nei confronti della banca che comprende anche le rimesse asseritamente illegittime annotate nel corso del rapporto.

Logico corollario è che il cliente ha l'onere di allegare:

- 1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
 - 2) la singola rimessa;
 - 3) la natura solutoria della rimessa, cioè che essa è stata eseguita su un conto scoperto.
- In alternativa, il cliente dovrà allegare la natura ripristinatoria della rimessa e la sua trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;

- 4) la data del pagamento;
- 5) il calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito o almeno di ricalcolo del saldo.

Solo se il cliente - attore allega in modo preciso questi fatti che connotano la *causa petendi* e il *petitum*, si consente:

alla banca convenuta di difendersi:

- a) esaminando l'effettiva esecuzione della rimessa (ogni singola rimessa indicata dal cliente);
- b) la natura ripristinatoria o solutoria della rimessa;
- c) e di eccepire, con riferimento a ogni singola rimessa solutoria (siano esse eseguite su conto scoperto ovvero su conto non scoperto e definitivamente acquisite dall'istituto bancario alla data di chiusura del rapporto) la prescrizione;
- d) verificando la correttezza del calcolo della somma richiesta a titolo di ripetizione di indebito; al giudice di verificare:
 - a) l'esistenza della clausola o del comportamento della banca qualificato come illegittimo dal cliente;
 - b) accertare la conformità alla legge della clausola contrattuale o del comportamento della banca;
 - c) tramite C.T.U., l'esecuzione della singola rimessa; la natura di ogni singola rimessa, solutoria o ripristinatoria; la fondatezza dell'eccezione di prescrizione della banca con riferimento a ogni singola rimessa (in termini Tribunale Napoli nord 11 gennaio 2017).

In assenza di un valido contratto di affidamento, stipulato in conformità alle previsioni legislative, e comunque della prova rigorosa del suo limite quantitativo, le rimesse intervenute sul conto corrente devono considerarsi di natura solutoria.

Da ciò consegue che il decorso del termine di prescrizione anche in costanza di rapporto rende inesigibili i crediti maturati in ripetizione nel decennio antecedente la notifica dell'atto introduttivo, come da conteggi poi riformulati dal perito.

All'esito dell'espletata CTU, le cui conclusioni, immuni da vizi logici e profili di censurabilità, anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte (Cass. III^a nr. 10123/09) devono essere ampiamente condivise, è rimasto accertato come attuando i principi sin qui esposti residui un credito in favore di parte attrice di € 41.802,99.

Sulla richiesta di risarcimento del danno ulteriore rispetto a quanto certamente liquidabile per rivalutazione, vertendosi in ipotesi di credito presuntivamente destinato alla attività di impresa, si evidenzia quanto segue.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da inadempimento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento da obbligazione e non può prescindere da una specifica allegazione, nell'atto introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio che non si ponga quale conseguenza automatica condotta inadempiente; cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta asseritamente lesiva, incumbendo sull'asserito danneggiato l'onere non solo di allegare l'inadempimento, ma

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, n. 1194 del 23 agosto 2018

anche di allegare e di fornire la prova rigorosa *ex art. 2697 c.c.* dell'*an* e del *quantum* del danno nonché del nesso di causalità con l'inadempimento.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, n. 28995).

Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività e in ordine al quantum limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare (Cassazione civile, sez. II, 20/11/2007, n. 24140).

In relazione a tali aspetti appare allora manifesta la carenza strutturale della domanda attorea, anche tenuto conto della maturata prescrizione per gran parte del periodo invocato.

Era infatti onere della parte attrice di allegare e comprovare, con riferimento alle condotte non prescritte, che proprio quella specifica indisponibilità del credito qui riconosciutogli (spalmato nel decennio, si noti, e dunque consistentemente ridotto) lo avesse indotto a contrarre con altri istituti prestati e finanziamenti destinati a sopperire a tale indisponibilità. Anche con riferimento alla lamentata segnalazione, era onere della parte attrice di allegare e comprovare che fosse stata conseguenza, solo ed esclusivamente, di una situazione debitoria illegittima connessa al periodo de quo e per gli importi riconosciuti in questa sede.

Difettando la domanda di tali specifiche allegazioni, non resta che provvedere al rigetto della stessa.

Le spese, di lite e di CTU, restano parzialmente compensate.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17).

P.Q.M.

in parziale accoglimento della domanda, accertata l'illegittimità delle prassi e clausole applicate dalla Banca convenuta come da parte motiva, condanna la stessa al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 41.802,99, oltre interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo *ex art. 1224* secondo comma cc e secondo i criteri di liquidazione *ex Cass. SS.UU. nr. 1712/95*, dalla maturazione al soddisfo;

dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna per il residuo parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 450,00 per esborsi e per compensi professionali di € 820,00 fase studio, 600,00 fase introduttiva, 850,00 fase trattazione e 1.350,00 fase decisionale, oltre iva cassa e spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in solido; spese di CTU su entrambe le parti nella misura del 70% sulla parte convenuta.

Pescara, 19.6.2018

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria , n. 1194 del 23 agosto 2018

IL GIUDICE
Federico Ria

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS